

TI_GERICHTE 38.2012.24 vom 10. Januar 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-01-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2012.24_d20120110

FR: TI_GERICHTE 38.2012.24 du 10 janvier 2012

IT: TI_GERICHTE 38.2012.24 del 10 gennaio 2012

Regeste

A torto sospeso x 31gg ass.per rifiuto occup.presso call center.Salario offerto di fr.18.50/h non adeguato,< al minimo fissato dal contratto norm.di lavoro per call center di fr.18.60.Irril.che diff.di -.10,che limitata al periodo di prova e che in altri casi pattuito salario conforme.Sanz annullata

Erwägungen

E. 1

La durata settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite su 5 giorni (2080 ore annue; 173.3 al mese).

E. 2

Il lavoratore, oltre alle usuali pause previste come tempo di riposo di cui all'art. 15 cpv. 1 LL, ha diritto ad una compensazione in tempo di riposo pagato equivalente all'8.33% della durata del lavoro da lui svolto (es: 60' pagati di cui 55' lavorati). Il tempo di riposo compensativo deve essere accordato e ripartito nel corso della giornata in proporzione alle ore lavorate.

E. 3

Il tempo di presenza sul posto di lavoro decorre dal momento in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro all'interno dell'azienda (dall'entrata) e non dal momento in cui il lavoratore avvia il PC secondo la procedura di log-in. Art. 3 Lavoro supplementare È considerato lavoro supplementare il lavoro che eccede le 40 ore settimanali. Le ore supplementari danno diritto ad un supplemento del 25%. Art. 4 Importo del salario minimo Salari orari minimi di base in CHF per operatore "outbound" e "inbound": - durante il periodo di prova (3 mesi) fr. 16.95 - dopo il periodo di prova fr. 19.50 Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità: - 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza - 3.6& per 9 giorni festivi. Art. 5 Adeguamento al rincaro dei salari minimi. I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi di consumo del mese di novembre. Le disposizioni relative sono pubblicate nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino. Il salario è corrisposto alla fine di ogni mese di lavoro o al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore è consegnato, per ogni periodo di paga, un conteggio salariale dettagliato. Art. 6 Altre disposizioni. Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL. Art. 7 Entrata in vigore e durata. Il contratto normale di lavoro per gli operatori dei call centers "outbound" e "inbound" entra in vigore il 1. gennaio 2012 e ha una validità di 2 anni." In conclusione dunque, secondo il TCA, poiché l'assicurata ha rifiutato un'occupazione non adeguata dal profilo salariale, la decisione su opposizione dell'11 aprile 2012 deve essere annullata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.